

STATUTO

"STUDIO LAROSA DANCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

A R.L."

Art. 1) - Denominazione

Ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche, è costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione "STUDIO LAROSA DANCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L." in sigla "STUDIO LAROSA DANCE SSDaRL".

Detta società ha regolato il proprio funzionamento secondo il seguente statuto.

Art. 2) - Sede sociale

La società ha sede nel Comune di Buccinasco all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp.att.cod.civ.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

La sede potrà essere trasferita al di fuori del Comune sopra indicato con voto dell'assemblea dei soci.

Art. 3) - Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea soci.

Art. 4) - Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto:

- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche per tutti, compresa l'attività didattica per l'avvio e il perfezionamento delle discipline sportive praticate, quale strumento di formazione e crescita personale, nonché di miglioramento dello stato di salute, della forma fisica e del benessere dell'individuo;
- la promozione e la gestione di attività sportive legate in particolare alla danza sportiva e alla ginnastica in tutte le sue declinazioni e metodi di allenamento finalizzate alla salute, al fitness e al wellness, sempre in ambito dilettantistico;
- la promozione e l'organizzazione di attività anche di carattere ricreativo, culturale e artistico correlate;
- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica e non agonistica, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva Nazionale (FSN), dell'Ente di Promozione Sportiva (EPS) o della Disciplina Sportiva Associata (DSA), riconosciute dal CONI, alle quali la società intenderà aderire;
- l'organizzazione e la partecipazione a fiere, stage e seminari formativi, manifestazioni sportive, culturali e ricreative, sia a livello nazionale, sia internazionale;
- la gestione, anche in sostituzione o in convenzione con enti pubblici, di palestre, piscine, spazi ludici, campi di gioco e altri impianti sportivi e non, nonché dei connessi servizi di bar, ristorazione, alloggi;
- la redazione, pubblicazione e distribuzione di riviste e periodici sulle attività e iniziative promosse.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi sociali, la società potrà inoltre compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la società potrà:

- gestire la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi esistenti o di nuova costruzione, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare alle attività sociali;
- gestire attrezzature e servizi igienico-estetici per i soci, frequentatori ed utilizzatori, nelle aree all'uopo attrezzate e con l'osservanza delle prescrizioni di

legge;

- aderire ad altri enti, o assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o affine al proprio;
- prestare fidejussioni e garanzie reali a favore di terzi.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione/Ente di appartenenza e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi federali competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

La società potrà accedere ai contributi e ai finanziamenti agevolati previsti dalle leggi emanate ed emananti dall'Unione Europea, dallo Stato e dagli enti locali.

Art. 5) - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 3.000,00.= (tremila//00) diviso in quote ai sensi di legge, e potrà essere aumentato anche mediante conferimenti diversi dal denaro, osservando le disposizioni di legge.

Le quote possono appartenere anche ad un unico socio.

In mancanza di specifica disposizione di diverso senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti, sempre proporzionalmente.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, proporzionalmente o non proporzionalmente alle partecipazioni possedute e che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale sociale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'articolo 2467 del codice civile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che la stessa possa essere attuata anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile; in questa ipotesi, così come nel caso di decisione di aumento del capitale da liberarsi mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi della legge.

Art. 6) - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro Imprese il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede legale.

Art. 7) - Intramissibilità e non rivalutabilità delle partecipazioni

Le quote sociali sono tutte nominative, non rivalutabili e non trasmissibili, salvo che per successione a causa di morte; il loro trasferimento ha effetto di fronte alla società

dal momento dell'iscrizione nel Registro Imprese.

Nel caso di radiazione a seguito di procedimento disciplinare (della Società o della Federazione o dell'Ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata di appartenenza) il socio interessato verrà, con l'emanazione del definitivo provvedimento di radiazione, escluso dalla società, con decisione dell'Organo Amministrativo.

Art. 8) - Decesso del socio

In caso di morte di un socio è data facoltà ai soci superstiti di liquidare la quota ai successori a titolo universale o particolare del socio defunto a meno che preferiscano sciogliere la Società ovvero continuarla con i successori stessi e questi vi acconsentano.

La Società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti i successori del defunto. Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste al successivo articolo 14, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

Art. 9) - Recesso ed esclusione del socio

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della Società;
- la trasformazione della Società;
- la fusione e la scissione della Società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della Società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Cod. civ.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Costituisce causa di esclusione l'emanazione, nei confronti di un socio, di un provvedimento definitivo di radiazione pronunciato dal competente organo dell'ente cui la società risulti affiliata.

In tal caso l'Organo Amministrativo della società deve darne comunicazione al socio mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso, decesso o esclusione del socio trova applicazione l'art. 148, comma 8, lettera a) del DPR 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10) - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese: ogni socio ha diritto a un voto, a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale, ai sensi dell'art. 2538 c. 2 del codice civile. Le decisioni dei soci vengono assunte a maggioranza.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie di cui al secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile.

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare. In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta, dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti o contrari.

Anziché redigere apposito documento, le decisioni con le relative menzioni e sottoscrizioni potranno essere iscritte direttamente sul libro delle decisioni dei soci. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il suddetto termine equivale a voto contrario.

Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal Registro Imprese.

Art. 11) - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella prima adunanza, l'Assemblea non risulti validamente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, il Sindaco o il Revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro i termini previsti dalla legge.

L'assemblea è inoltre convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dai soci a sensi di legge.

Art. 12) - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 13) - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di delega.

Art. 14) - Quorum costitutivi e deliberativi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 del C.C. è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 15) - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Art. 16) - Amministrazione

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci all'atto della nomina, da un Amministratore unico, da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti. Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di

Amministrazione.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono medesime cariche sociali in altre società o associazioni sportive, nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero decadono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione o Ente di appartenenza, nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI a squalifiche o sospensioni per periodi superiori a un anno. Gli amministratori possono essere non soci.

Art. 17) - Durata della carica degli amministratori

Gli Amministratori sono rieleggibili e restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 18) - Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e può altresì nominare, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi tutti o parte dei propri poteri nel rispetto delle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio dello Stato, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano il sindaco o il revisore se nominati.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni relative saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 19) - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società che non siano riservati inderogabilmente dalla legge ai soci.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori. Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli Amministratori Delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro sessanta giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 20) - Rappresentanza

Ove la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, allo stesso compete la rappresentanza legale e generale della Società.

Ove la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati.

Ove la Società sia amministrata da più Amministratori, la rappresentanza della Società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, in conformità a quanto stabilito dai soci all'atto della nomina.

Art. 21) - Compensi degli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e l'eventuale compenso stabilito dall'assemblea dei soci, il tutto nel rispetto del divieto di distribuzione degli utili.

Art. 22) - Organo di controllo

Ai sensi del disposto dell'articolo 2477 del Codice Civile i soci possono prevedere la nomina di un sindaco o di un revisore.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice Civile, la nomina del sindaco è obbligatoria. Per tutto quant'altro si fa riferimento a quanto previsto dal citato articolo 2477 Codice civile.

Art. 23) - Revisore

Il controllo contabile potrà, in alternativa al sindaco, essere affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dalla legge.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Art. 24) - Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25) - Bilancio ed utili

La Società non ha fini di lucro; l'assemblea dei soci approva annualmente il bilancio e determina la destinazione degli eventuali utili che dovranno essere, fatta salva la destinazione del 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente articolo 4 e non potranno in alcun caso essere ripartiti tra i soci anche in forme indirette, il tutto nel rispetto del disposto dell'articolo 2463 Cod. Civ. sino a quando la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale sociale, l'ammontare di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

E' fatto altresì divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, salvo che la diversa destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 26) - Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea delibera su:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

Il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi; in particolare il patrimonio dovrà essere devoluto ad altro ente avente finalità analoghe, ovvero secondo le direttive del CONI e/o dell'Ente cui la società risulti affiliata, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad uno o più soci valgono le disposizioni di cui all'articolo 2473 codice civile.

Art. 27) - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che

abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società, che dovrà provvedere alla nomina entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 28) - Norma generale

Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di Società a Responsabilità Limitata nonché alle disposizioni vigenti contenute nello statuto della FSN, EPS o DSA cui questo ente intenda affiliarsi o è affiliato e alle disposizioni emanate dai competenti organi federali, per quanto compatibili.

F.to MOTTA ANTONELLA

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS)